

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1546}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLAND)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

Contributo per la partecipazione italiana al Fondo
internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA)

Seduta del 16 giugno 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), concepito alla Conferenza mondiale dell'alimentazione a Roma (novembre 1974), ha avuto la sua consacrazione ufficiale nella stessa capitale italiana nel corso della Conferenza dei plenipotenziari convocata all'uopo dal Segretario generale delle Nazioni unite, nei giorni 10/11 giugno 1976, per la definizione dell'accordo istitutivo.

Il Fondo — che avrà quanto prima lo status di Agenzia specializzata delle Nazioni unite, a conclusione di un negoziato già proceduralmente definito — è chiamato ad intervenire con risorse addizionali, rispetto ai consueti flussi finanziari di aiuto pubblico, assicurate a titolo volontario dai « donatori » tradizionali (OCSE-DAC) e dai

Paesi petroliferi (OPEC), per favorire gli investimenti nei settori della produzione alimentare ed agricola dei Paesi in via di sviluppo. La nuova istituzione, il cui accordo esecutivo è stato aperto alla firma il 20 dicembre 1976, diverrà operativa immediatamente dopo la ratifica di sei Paesi membri rispettivamente di categoria I e II (OCSE-DAC e OPEC) e di 24 membri della III categoria (beneficiari), assicurando a condizioni di favore capitali per lo sviluppo agricolo dei Paesi in via di sviluppo per oltre un miliardo di dollari USA, secondo gli impegni di contributo già annunciati.

L'Italia, che si era espressa in favore del nuovo ente finanziario internazionale fin dalla Conferenza di Roma del 1974,

ha provveduto in data 26 gennaio 1977 alla firma dell'Atto istitutivo, presso la sede delle Nazioni Unite.

Il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ha stabilito la sua sede provvisoria a Roma. Il Ministero degli affari esteri, d'intesa con altri Ministeri interessati, ha condotto e va tuttora conducendo un'azione diplomatica che, tenuto fra l'altro conto di promettenti prospettive di sviluppo per gli interessi italiani del settore agro-industriale, valga a concentrare in Roma tutte le istituzioni internazionali operanti nei settori dell'alimentazione e dell'agricoltura. Alla FAO ed al Programma alimentare mondiale (PAM) si è dal 1975 già affiancato qui — come noto — il Consiglio alimentazione mondiale, mentre per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo esistono i presupposti perché la sede di Roma da « provvisoria », secondo la terminologia contenuta nelle risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, si trasformi in definitiva. Il progetto di accordo istitutivo prevede infatti che il Consiglio dei governatori possa decidere per una diversa sede solo a maggioranza di due terzi.

La partecipazione finanziaria italiana al Fondo, secondo l'impegno di contributo a suo tempo annunciato nei fori competenti, sarà pari a 25 milioni di dollari USA.

Essa si aggiunge ai contributi degli altri Paesi comunitari, contributi il cui totale, pari ad oltre 200 milioni di dollari USA, varrà a consentire collegialmente ai Paesi CEE una influenza notevole negli organi decisionali del Fondo.

Concludendo, si sottolinea l'alto valore dell'iniziativa avviata alla Conferenza di Roma per l'istituzione del FISA, che costituisce senza dubbio un valido approccio alla progressiva soluzione del drammatico problema dell'alimentazione nei Paesi in via di sviluppo ed una realizzazione di punta sul cammino dell'auspicata cooperazione economica internazionale. Il Fondo, secondo le previsioni, dovrebbe nel tempo mobilitare capitali di volume crescente da destinare a tale fine.

Per l'Italia, ad ogni modo, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo rappresenta una promettente prospettiva, pur nel contesto dell'attuale collocazione della sede a Roma a titolo provvisorio, per alcuni nostri comparti produttivi e per le imprese di consulenza e servizi operanti all'estero su commesse internazionali. L'interesse ad una piena e costruttiva presenza italiana in questa iniziativa, che peraltro concorre a migliorare la nostra posizione di « donatore » di assistenza pubblica allo sviluppo, è pertanto evidente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la erogazione a favore del Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA) del controvalore in lire di dollari USA 25 milioni, da versarsi in tre annualità, a titolo di contributo per la partecipazione alla sua costituzione.

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1977, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.